



Città di Fabriano

CONSIGLIO COMUNALE

Proposta n.
70

del
22/07/2019

(Proposta n. 70 del 22/07/2019)

**Oggetto: RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA' DEBITO FUORI BILANCIO ART. 194
COMMA 1 LETT.E) DEL D.LGS. N. 267/2000 PER IL PAGAMENTO ONORARI E
COMPETENZE LEGALI A SALDO AVV. SILVIA CAMILLI MELETANI PER LA DIFESA
NEL PROCEDIMENTO CORTE D'APPELLO DI ANCONA N. RG 735/2014-**

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- Il Tribunale di Ancona, sez.ne distaccata di Fabriano, con sentenza n. 94/2013 emessa a definizione della causa n. rg. 5136/2007 introdotta da parte attrice per il risarcimento dei danni a suo dire subiti alla propria attività in seguito all'allagamento del piazzale di sua proprietà in seguito alle inondazioni delle acque provenienti dalla via pubblica, era a condannare il Comune di Fabriano come da dispositivo di seguito riportato, somme peraltro già corrisposte alle rispettive controparti con il dovuto procedimento di riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio:
- a) condanna il Comune di Fabriano al pagamento, nei confronti di Ditta M.M. di euro 10.000,00, oltre interessi al saggio legale dalla data del presente provvedimento al saldo;
- b) rigetta le altre domande proposte dalla ditta M.M. nei confronti del Comune di Fabriano;
- c) rigetta le domande proposte dal Comune di Fabriano nei confronti di B. M. e T. N.;
- d) rigetta le domande proposte dal Comune di Fabriano nei confronti di INA ASSITALIA SPA e di ASS.NI GENERALI SPA;
- e) condanna il Comune di Fabriano alla rifusione, nei confronti di Ditta M.M. delle spese del procedimento di a.t.p. (accertamento tecnico preventivo) RG 101030/2003 Tribunale di Ancona, che si liquidano in euro 1.065,55 per compenso professionale di avvocato, oltre iva e cpa, come per legge, ed in euro 2.144,31 per esborsi, nonché delle spese del presente giudizio, che si liquidano in euro 382,83



Città di Fabriano

CONSIGLIO COMUNALE

Proposta n.
70

del
22/07/2019

per esborsi ed in euro 3.150,00 per compenso professionale di avvocato, oltre ad iva, se indetraibile, e cpa, come per legge;

- f) condanna il Comune di Fabriano alla rifusione, nei confronti di B. M. delle spese del presente giudizio, che si liquidano in euro 3.150,00 per compenso professionale di avvocato, oltre iva, se indetraibile, e cpa come per legge;
- g) condanna il Comune di Fabriano alla rifusione, nei confronti di T. N. delle spese del presente giudizio, che si liquidano in euro 3.150,00 per compenso professionale di avvocato, oltre ad iva, se indetraibile, e cpa, come per legge;
- h) condanna il Comune di Fabriano alla rifusione, nei confronti di INAASSITALIA SPA, delle spese del presente giudizio che si liquidano in euro 3.150,00, per compenso professionale di avvocato, oltre ad iva, se indetraibile, e cpa come per legge;
- i) condanna il Comune di Fabriano alla rifusione, nei confronti di ASSICURAZIONI GENERALI SPA, delle spese del presente giudizio, che si liquidano in euro 2.200,00 per compenso professionale di avvocato, oltre ad iva, se indetraibile, e cpa, come per legge;
- j) pone definitivamente le spese di CTU, liquidate con decreto del GI del 7/04/2010, a carico del Comune di Fabriano.
- La presente causa di merito definita con la sentenza di cui sopra, originava da un precedente contenzioso con la ditta M. M. la quale in data 07/07/2003, era a notificare all'Ente ricorso per accertamento tecnico preventivo in seguito all'evento dell'1/06/2003 quando una forte pioggia aveva invaso sia la sua proprietà che la strada comunale con essa confinante. Detto ricorso era finalizzato alla descrizione dello stato dei luoghi e per individuare la causa dell'allagamento;
- A fronte di una richiesta risarcitoria pari ad euro 63.223,91 oltre accessori, per i danni sia agli immobili che ai beni mobili, e la ulteriore richiesta di risarcimento per euro 20.000,00 a causa dell'interruzione dell'attività, nonché per la rifusione di tutte le spese legali affrontate dalla ditta e, altresì, per la condanna dell'ente all'esecuzione di tutti lavori per convogliare e smaltire le acque piovane per preservare la proprietà dell'attrice, il Giudice di prime cure statuiva come sopra riportato;
- Delle richieste formulate da controparte, a titolo di risarcimento danni per un totale di circa 83.000,00 euro più interessi legali e rivalutazione il Tribunale non ha riconosciuto alcuna somma a titolo di danno posto che, la somma di euro 10.000,00



Città di Fabriano

CONSIGLIO COMUNALE

Proposta n.
70

del
22/07/2019

cui è stato condannato il Comune, è stata riconosciuta in favore della ditta M.M. a titolo di valore corrispondente alle opere realizzate dalla ditta stessa, in luogo del Comune, e alla servitù di scarico che il Comune ha imposto sul fondo di proprietà della medesima;

- In data 30/10/2014 perveniva al protocollo dell'Ente a mezzo del proprio legale l'appello interposto dalla controparte M.M. avverso la sentenza in oggetto;
- La costituzione in giudizio anche in questo grado è stata quanto mai opportuna e necessaria al fine di tutelare le ragioni dell'Ente.
- Con deliberazione di Giunta Comunale n. 153 del 19/11/2014 veniva decisa la necessità di costituzione in giudizio del Comune avanti la Corte D'Appello di Ancona rg 735/2014, conferendo mandato ed incarico professionale all'Avv. Silvia Camilli Meletani del foro di Ancona con studio in Via Mazzini, 1;
- Con determinazione Dirigenziale n. 697 del 10/12/2014 veniva assunto l'impegno di spesa per la predetta somma di euro **4.440,80** a titolo di acconto al capitolo di bilancio "spese di lite", importo interamente liquidato al professionista;
- La Corte D'Appello di Ancona con sentenza n. 1027/2018 favorevole all'Ente in quanto nel rigettare l'appello promosso da controparte la condannava altresì alle spese legali- per la complessiva somma di euro **11.379,00**;
- Fermo restando il fatto che debbono essere avviate quanto prima le procedure necessarie per la ripetizione da controparte delle spese legali sopra indicate, è in ogni caso necessario garantire la copertura finanziaria per il saldo delle competenze dell'avvocato difensore dell'Ente Avv. Silvia Camilli Meletani, ed effettuato il riconoscimento del debito fuori bilancio; in tale fase l'avvocato ha dichiarato con mail del 16/07/2019 la disponibilità ad accettare il pagamento a saldo di una somma che, addizionata all'acconto già corrisposto, è inferiore a quella liquidata dal giudice in sentenza. La somma da corrispondere a saldo è pari ad euro complessive **3.827,20** (somma comprensiva di rimb. Forf., CPA, l'Iva non è dovuta in quanto il legale ad oggi ne è esente) ;
- La somma complessiva che l'Ente andrà a corrispondere al proprio legale sarà quindi pari alla complessiva somma di euro **8.268,00** di cui euro **4.440,80** (**già liquidata** a titolo di acconto) di cui per le fasi studio e introduttiva onorari pari ad euro 3.500,00 oltre C.P.A. 4% per euro 140,00 ed IVA 22% per euro 800,80. Al suddetto importo andrà aggiunta la somma di euro **3.827,20** di cui euro 3.200,00 per onorari per la fase decisionale oltre rimb. Forf. 15% per euro 480,00 , oltre euro 147,20 per c.p.a. 4%, che in buona sostanza corrisponde ad un valore intermedio tra i minimi e i medi dello scaglione di competenza del D.M. 55/2014 il quale prevede



Città di Fabriano

CONSIGLIO COMUNALE

Proposta n.
70

del
22/07/2019

per la fase decisionale avanti la Corte d'Appello, per lo scaglione da euro 52.001,00 ad euro 260.000,00, la somma di euro 2.430,00 al valore minimo e la somma di euro 4.860,00 al valore medio;

CONSIDERATO altresì che la costituzione in giudizio dell'ente con il conferimento del relativo incarico appariva essere quanto mai opportuna stante anche la richiesta risarcitoria che rendeva la difesa e la presenza in giudizio dell'Ente indefettibile;

RITENUTO necessario regolarizzare la posizione debitoria assunta dall'ente nei confronti dell'Avvocato Silvia Camilli Meletani in relazione al fatto che il compenso sopra individuato si riferisce ad una attività effettivamente svolta dal professionista che ha prestato assistenza legale in favore della Amministrazione Comunale in seguito ad affidamento di regolare incarico ed in assenza, all'epoca in cui è iniziato detto procedimento, di Avvocatura Comunale interna all'ente;

E' necessario pertanto regolarizzare tale posizione debitoria tramite procedura di riconoscimento del debito fuori bilancio ravvisando, nel caso di specie, la ricorrenza dei presupposti di legge;

VISTO quanto disposto dall'articolo 194, 1 comma, lettera e) del D.LGS. 267/2000, il quale dispone che: "con deliberazione consiliare di cui all'articolo 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:lettera e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'Ente, nell'ambito dell'espletamento delle pubbliche funzioni e servizi di competenza";

CONSIDERATO CHE i requisiti generali che il debito deve avere ai fini del riconoscimento sono: certezza, effettiva sussistenza della obbligazione, liquidità per cui deve essere individuato il soggetto creditore ed il debito deve essere determinato o determinabile tramite semplice calcolo aritmetico ed esigibilità nel senso che il pagamento dello stesso non debba essere soggetto a condizione e/o dilazione;

DATO ATTO inoltre che, in merito alla sussistenza dell'ulteriore presupposto di riconoscibilità del debito assunto, quale la accertata e dimostrata utilità ed arricchimento per l'Ente, nel caso di specie la stessa è costituita dalla intrinseca necessità di affidare ad un professionista la più utile e fruttuosa difesa degli interessi



Città di Fabriano

CONSIGLIO COMUNALE

Proposta n.
70

del
22/07/2019

dell'Ente e considerato inoltre l'esito favorevole al Comune del procedimento in oggetto che è stato definito con decreto di perenzione;

Evidenziato che il riconoscimento della legittimità del debito assunto non elimina eventuali responsabilità amministrativo – contabili da parte dei soggetti competenti alla gestione dei suddetti procedimenti;

VISTO l'art. 23 comma 5 della legge 289/02;

VISTI i pareri FAVOREVOLI di cui all'articolo 49, comma 1, del D.Lgs.267/2000 come modificato dall'art. 3 comma 1, lett. B), D.L. 174/2012, convertito con modificazioni dalla L. 213/2012, in ordine alla regolarità tecnica da parte del Segretario Generale e dal Dirigente dei Servizi Finanziari in ordine alla regolarità contabile, come inseriti nella presente proposta di deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che in merito alla presente proposta di deliberazione viene acquisito il parere obbligatorio del Collegio dei Revisori dei Conti, ai sensi e per gli effetti di cui all'art 239 del D.LGS. 267/2000 e s.m.i.;

· Ciò premesso, per le motivazioni esposte

DELIBERA

1. di ritenere la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di riconoscere ai sensi e per gli effetti di cui all'art. **194 comma 1 lett. e)** del D.LGS 267/2000 la legittimità del debito contratto fuori bilancio, per il pagamento a saldo delle competenze in favore dell'Avv. Silvia Camilli Meletani con studio in Fabriano Via Mazzini, 1 , nel procedimento avanti la Corte d'Appello di Ancona rg 735/2014, per la somma di euro **3.827,20**;
3. Di dare atto che la spesa di euro **3.827,20** trova copertura finanziaria e imputazione alla voce di bilancio 111.19.980 “riconoscimento debiti fuori bilancio” del bilancio pluriennale 2019-2020-2021, annualità 2019, nella quale è stata approntata adeguata copertura finanziaria tramite variazione generale di assestamento e salvaguardia equilibri di bilancio sottoposta alla approvazione del Consiglio;
4. Di dare atto che la spesa oggetto del presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti del Bilancio, nonché con le regole della Finanza Pubblica.
5. Di dare atto che la proposta deliberativa viene trasmessa al Collegio dei Revisori dei Conti per la acquisizione del parere obbligatorio ai sensi dell'articolo 239 del D. lgs. 267 del 2000 e s.m.i.;



Città di Fabriano

CONSIGLIO COMUNALE

Proposta n.

70

del

22/07/2019

6. Di inviare il presente atto alla competente Corte Dei Conti nonché agli Organi di controllo Collegio Dei Revisori Dei Conti, come previsto dall'art 23 della legge n. 289/2002;
7. Di dare atto che il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Stefania Orlandi;

Il responsabile del procedimento

Dott.ssa Stefania Orlandi

Il Dirigente f.f.

Dott.ssa Renata Buschi

Il presente documento è stato firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i



Città di Fabriano

CONSIGLIO COMUNALE

Proposta n.

70

del

22/07/2019

Oggetto: RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA' DEBITO FUORI BILANCIO ART. 194 COMMA 1 LETT.E) DEL D.LGS. N. 267/2000 PER IL PAGAMENTO ONORARI E COMPETENZE LEGALI A SALDO AVV. SILVIA CAMILLI MELETANI PER LA DIFESA NEL PROCEDIMENTO CORTE D'APPELLO DI ANCONA N. RG 735/2014-

Pareri dei responsabili dei servizi, art. 49 comma 1 D.Lgs. 267/2000 come modificato dall'art. 3 comma 1, lett. B), D.L. 174/2012, convertito con modificazioni dalla L. 213/2012.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA:

Il sottoscritto esprime parere **favorevole** in ordine alla regolarità tecnica;

Note:

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

(Dott.ssa Renata Buschi)



Città di Fabriano

CONSIGLIO COMUNALE

Proposta n.

70

del

22/07/2019

Oggetto: RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA' DEBITO FUORI BILANCIO ART. 194 COMMA 1 LETT.E) DEL D.LGS. N. 267/2000 PER IL PAGAMENTO ONORARI E COMPETENZE LEGALI A SALDO AVV. SILVIA CAMILLI MELETANI PER LA DIFESA NEL PROCEDIMENTO CORTE D'APPELLO DI ANCONA N. RG 735/2014-

Pareri dei responsabili dei servizi, art. 49 comma 1 D.Lgs. 267/2000 come modificato dall'art. 3 comma 1, lett. B), D.L. 174/2012, convertito con modificazioni dalla L. 213/2012.

[] PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE:

La sottoscritta esprime parere **favorevole** in ordine alla regolarità contabile;

Note:

[]

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

SERVIZI FINANZIARI

(Dott.ssa Immacolata De Simone)

Il presente documento è stato firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i